

COMUNE DI
VILLA DI CHIAVENNA

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 24 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO-RICREATIVO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

TAM MASSIMILIANO	P	RUSPANTINI RENATA	P
GINI FRANCESCO	P	TENGATTINI RENATO	P
GIORGETTA DAMIANO	P	GIORGETTA JENNY	A
LARIZZA UMBERTO	P	MARTINOLI ALFREDO	P
MARAFFIO LUCA	P	ROSINA MIRKO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta, il SEGRETARIO COMUNALE SOPRANZETTI MAURO.

Il Signor TAM MASSIMILIANO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO-RICREATIVO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il disposto dell'art. 34, comma 20 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012, stabilisce che:

- *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".*

DATO ATTO che l'ordinamento dell'Unione Europea richiede che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avvenga o mediante procedura di evidenza pubblica, o mediante affidamento a società mista, nella quale il socio privato sia scelto mediante gara attestante anche le capacità operative del socio privato, oppure mediante affidamento diretto del servizio a società in house.

VISTA l'allegata relazione relativa alla gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica di gestione del Centro sportivo-ricreativo in località Motta, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTO il Decreto Legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della medesima.

VISTO il parere del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, punto 3), del D.Lgs. 267/00, allegato alla presente deliberazione.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Martinoli Alfredo e Mirko Rosina) espressi per alzata di mano

D E LIBERA

1) Di approvare l'allegata relazione che forma parte integrante e sostanziale del

presente atto;

2) Di disporre la pubblicazione della relazione di cui sopra sul sito internet istituzionale del Comune.

Quindi, in considerazione del termine previsto dalla legge per l'approvazione della relazione, con separata votazione espressa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 21,55.

COMUNE DI
VILLA DI CHIAVENNA



COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.24 del 25-07-2014

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA
ECONOMICA DI GESTIONE DEL CENTRO
SPORTIVO-RICREATIVO COMUNALE**

PARERE: in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Il Responsabile del Servizio
F.to **PAGGI LIDIA**

PARERE: in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Il Responsabile del Servizio
F.to **TAM CARLO**



Dott.ssa Giuliana Morelli

Commercialista – Revisore contabile – Mediatore

Partita IVA 00677680142 – Codice Fiscale MRL GLN 55A43 C6230

Albo Dottori Commercialisti di Sondrio n° 81/A

Spett.le

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

Provincia DI SONDRIO

Prot.9/2014

**Oggetto: PARERE AI SENSI ART. 239 D.Lgs 267/2000 COME INTEGRATO DA D.L.174/2012
PER IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DEL CENTRO
SPORTIVO-RICREATIVO COMUNALE IN LOCALITA' MOTTA DEL COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA**

La sottoscritta Dott.ssa Giuliana Morelli nella sua qualità di Revisore dei Conti di Codesto Ente,
Considerato il disposto di cui all'art. 239 del TUEL, 1' comma, lettera b), punto 3;

Visto ex art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221

Visto il contenuto dell'allegata relazione che richiama quanto previsto dalla disciplina europea che richiede di assicurare: "la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, integrati da D.L.174/2012, dal responsabile di Area;

esprime, ai sensi art. 239 TUEL (D.lgs. n° 267/2000) 1' comma, lettera b), punto 3 e successive integrazioni

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla relazione di cui all'oggetto.

Chiavenna, li 16 luglio '14

Il Revisore

Morelli dott.ssa Giuliana



RELAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO-RICREATIVO COMUNALE IN LOCALITA' MOTTA DEL COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
ex art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221

I. PREMESSA

1. Il servizio di gestione del centro sportivo-ricreativo comunale è servizio pubblico locale a rilevanza economica, in quanto si tratta di un servizio svolto direttamente nei confronti della collettività da parte di un'impresa esterna, la quale è remunerata in parte dalle tariffe per l'uso del centro sportivo ed in parte dalla gestione dell'annesso bar-ristoro, idonei a generare un interesse ad una gestione di impresa. Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, *"al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."*

II. REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

2. Il servizio di gestione del centro sportivo-ricreativo non può essere gestito in regime di libera concorrenza tra più operatori, in quanto, per le sue caratteristiche può essere assicurato tecnicamente ed economicamente in modo efficiente ed efficace soltanto in regime di privativa ad opera di un unico gestore.

3. La normativa europea in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica prevede la possibilità di affidamento:

- a) ad una società c.d. "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, nella quale gli enti pubblici soci abbiano sugli organi societari un controllo analogo a quello svolto nei confronti dei propri uffici, e che svolga la parte maggiore dell'attività a favore degli enti soci;
- b) ad una società mista pubblica-privata con lo svolgimento di una gara per la scelta del socio privato che svolga il servizio;
- c) ad un'impresa privata scelta mediante gara.

4. Il Comune di Villa di Chiavenna non è socio di società "in house" o miste che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivo-ricreativi. La società è uno strumento gestionale eccessivamente costoso e sproporzionato per la gestione di un tale servizio in un comune con popolazione di poco superiore ai 1000 abitanti.

5. Pertanto la forma di affidamento prescelta è quella della gara tra più imprese concorrenti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici. Ai sensi di tale normativa è ammissibile anche l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi eccezionali espressamente contemplati.

6. La gara ha ad oggetto una concessione di beni e servizi, in quanto la remunerazione dell'appaltatore deriva dagli introiti delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi e dalla gestione del bar- ristoro.

III. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE E COMPENSAZIONI ECONOMICHE

7. Gli obblighi di servizio pubblico che il gestore deve rispettare sono i seguenti:

A. Uguaglianza e imparzialità

Nessuna discriminazione nell'erogazione delle prestazioni può essere compiuta per motivi riguardanti: sesso, etnia, lingua, religione, opinione politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. Possibili prestazioni differenziate sono dovute allo scopo di eliminare disuguaglianze di fatto. E' garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, tra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non sono facilmente raggiungibili, e tra le diverse categorie e fasce di utenza.

B. Continuità

L'erogazione del servizio è continua, regolare e senza interruzioni, e conforme alle modalità previste dalle disposizioni statali, regionali, provinciale e comunali e dal contratto di servizio. Nel caso di funzionamento irregolare il gestore provvede ad informare tempestivamente i cittadini sulle misure adottate al fine del minore disagio possibile.

C. Cortesia

Il gestore si impegna a curare il rispetto e la cortesia dei propri dipendenti nei confronti del cliente al fine di agevolarlo nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi.

D. Partecipazione e informazione

Il gestore garantisce ai cittadini la massima informazione e la tutela dei diritti di partecipazione. In particolare il gestore garantisce l'accesso alle informazioni sulla gestione dei servizi secondo le disposizioni in materia di informazione degli utenti, contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", nonché l'accesso alle informazioni relative all'ambiente come disciplinato dalla decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 "Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni relative in materia di ambiente".

E. Efficienza ed efficacia

Il gestore garantisce che i servizi siano conformi ai parametri di efficienza e di efficacia, secondo gli standard determinati nel rispetto del Piano regionale dei rifiuti e del Piano provinciale, ed erogati con le modalità organizzative disciplinate dal contratto di servizio.

F. Standard di qualità e tecnici

Il gestore rispetta gli "standard" di qualità del servizio individuati mediante indicatori qualitativi e quantitativi concordati con il Comune.

Il gestore impiega mezzi strumentali rispettosi dei limiti imposti dalle normative vigenti in materia di inquinamento da gas di scarico e di inquinamento acustico.

G. Rimborsi agli utenti

A fronte di documentate inadempienze agli impegni relativi agli standard qualitativi

riconosce all'utente un rimborso concordato con il Comune.

H. Rilevazione gradimento

Il gestore predispone indagini periodiche per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti in merito alla qualità del servizio

Il gestore pubblica annualmente un rapporto sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione dell'utente.

I. Non sono previste ulteriori compensazioni economiche a vantaggio del concessionario.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TAM MASSIMILIANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to RUSPANTINI RENATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOPRANZETTI MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi dal 05 AGO 2014 al 20 AGO 2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOPRANZETTI MAURO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25 LUG 2014

Lì, 29 LUG 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOPRANZETTI MAURO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 25 AGOSTO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SOPRANZETTI MAURO



Mauro Sopranzetti